



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 19/2022

VISITE IN LOCO VIRTUALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 34 BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2067 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 DICEMBRE 2018

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 e s.m.i. che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato*";

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221, recante "*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*" che proroga lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale fino al 31 marzo 2022;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica e rettifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito, anche Regolamento AVR) ed, in particolare, l'articolo 34 bis, paragrafo 4, che disciplina le visite in loco virtuali da parte dei verificatori nel caso in cui "*... un gran numero di impianti o operatori aerei sia interessato da analoghe circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, al di fuori del controllo del gestore o dell'operatore aereo e sia necessario intervenire immediatamente per motivi sanitari nazionali imposti dalla legge, l'autorità competente può autorizzare i verificatori a effettuare visite virtuali in loco senza la previa approvazione individuale di cui al paragrafo 3...*";

CONSIDERATO che in relazione al perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 in corso in Italia sussistano le circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili al di fuori del controllo del gestore o dell'operatore aereo di cui al citato articolo 34 bis, paragrafo 4, del Regolamento AVR;

CONSIDERATE le numerose richieste pervenute da operatori e associazioni di categoria ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento delle visite in loco virtuali per l'anno 2022;

RITENUTO urgente definire il quadro normativo entro il quale i verificatori, i gestori degli impianti fissi e gli operatori aerei devono agire in relazione alle imminenti scadenze del ciclo annuale di conformità per la comunicazione delle emissioni e per la comunicazione dei livelli di attività aggiornati, ove pertinente

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 23/2021 recante "*Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47*" e in particolare gli articoli 8, 9 e 12;

CONSIDERATO che i gestori degli impianti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono tenuti allo svolgimento della visita in loco nel solo caso in cui gli impianti ricadano nel campione previsto dall'articolo 9 comma 2 della deliberazione n. 23/2021, laddove si precisa che "*ogni anno un campione casuale costituito dal 5% degli impianti esclusi che hanno inviato la comunicazione delle emissioni corredata da attestato di verifica fuori sito, è assoggettato, per il medesimo anno, a ulteriore controllo tramite verifica in sito da parte di un verificatore accreditato diverso da quello che ha espletato la verifica fuori sito per il medesimo impianto e il medesimo anno*";

RITENUTO urgente definire il quadro normativo entro il quale i verificatori, i gestori degli impianti fissi compresi quelli di dimensioni ridotte di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 47/2020 da individuare ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della delibera n. 23/2021, e gli operatori aerei devono agire in relazione alle imminenti scadenze del ciclo annuale di conformità per la comunicazione delle emissioni e per la comunicazione dei livelli di attività aggiornati, ove pertinente:

Tutto quanto visto e considerato, il Consiglio Direttivo, nella riunione del 31 gennaio 2022,

DELIBERA

Articolo 1

Esecuzione delle visite in loco virtuali per l'anno 2022

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in attuazione dell'articolo 34-bis, paragrafo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084, i verificatori accreditati ai sensi dell'articolo 41, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 sono autorizzati a effettuare visite in loco virtuali senza la previa approvazione individuale da parte del Comitato.
2. Per l'anno 2022, gli operatori aerei e i gestori degli impianti fissi, compresi quelli di dimensioni ridotte di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 47/2020 da individuare ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della delibera n. 23/2021, informano il Comitato della decisione

del verificatore di effettuare una visita in loco virtuale, mediante il caricamento, sul Portale ETS, in allegato alla comunicazione annuale delle emissioni o alla comunicazione del livello di attività, la seguente documentazione:

- a) Le circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili che non rendono possibile effettuare una visita fisica in loco;
- b) informazioni sulle modalità di svolgimento della visita virtuale in loco;
- c) le informazioni sull'esito dell'analisi dei rischi effettuata dal verificatore;
- d) descrizione delle misure adottate dal verificatore destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per ottenere la garanzia che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non contenga inesattezze rilevanti.

Articolo 2

Informazione all'organismo nazionale di accreditamento

1. In esito alle comunicazioni degli operatori aerei e dei gestori degli impianti fissi, compresi quelli di dimensioni ridotte di cui agli articoli 31 del decreto legislativo n. 47/2020, il Comitato informa ACCREDIA, organismo nazionale di accreditamento, dell'accertamento condotto in relazione agli elementi di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 1, comma 2.

Articolo 3

Pubblicità

1. La presente delibera è pubblicata sul sito web del Ministero della Transizione Ecologia (<http://minambiente.it>). Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ai verificatori, gestori degli impianti ed operatori aerei interessati.

II PRESIDENTE
Alessandro Caretoni

